



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde FIERRO	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **206 /2018** R.G.L.

promossa da:

I.N.P.S., c.f. 80078750587, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla, per procura alle liti del 21.7.2015 notaio Castellini di Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Inps.

APPELLANTE

CONTRO

PAPOTTO ANNA MARIA, c.f. PPTNMR44T65H501Q, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ravera Leggiero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ovada, via Fiume 2/1, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.

APPELLATA



Oggetto: Prestazione - Assegno sociale INPS .

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 27.3.2018.

Per l'appellato: come da memoria depositata il 14.10.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21.2.2018 il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso proposto in data 26.6.2017 da Papotto Anna Maria nei confronti dell'Inps per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, l. 335/1995 e il ripristino della provvidenza, già erogatale per i mesi da giugno a settembre 2015, a decorrere dalla revoca disposta dall'istituto dal mese di ottobre 2015, ritenendo provato il possesso del requisito reddituale e irrilevanti le determinazioni assunte dalla ricorrente in sede di separazione consensuale.

Avverso la sentenza l'Inps ha interposto appello e l'appellata ha resistito al gravame.

All'udienza del 13.11.2018 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il Tribunale è pervenuto all'accoglimento del ricorso sulla base dei seguenti rilievi:

- l'unico presupposto del diritto all'assegno sociale, previsto dall'art. 3, commi 6 e 7, l. 335/1995 per i soggetti di età superiore a 65 anni, è costituito dal mancato superamento delle soglie reddituali previste dalla legge, quale presunzione iuris et



de iure dello stato di bisogno;

- in proposito nessun rilievo assumono la rinuncia al mantenimento ovvero le eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che *“tali affermazioni risultano spesso formulate per evitare l'alea e le spese di un eventuale giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso”*;
- né dalla legge n. 335 del 1995 è evincibile l'obbligo dell'interessato di rivolgersi preventivamente al nucleo familiare, per il conseguimento di un contributo economico o alimentare, e solo in subordine all'Inps;
- nella specie, l'Inps non aveva chiesto di provare il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge o un intento fraudolento e, pertanto, non potendo le dichiarazioni della ricorrente in sede di separazione consensuale apparire di per sé preclusive ai fini di causa, la pretesa era fondata, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno sociale a decorrere dalla data della revoca dello stesso, con interessi legali sulle mensilità arretrate.

2.

Con un unico articolato motivo di appello, l'Inps eccepisce la violazione e falsa applicazione della disciplina dell'assegno sociale di cui all'art. 3 l. 335/1995, per avere il Tribunale da un lato ritenuto che fosse onere dell'Inps fornire la prova del superamento della soglia reddituale, omettendo altresì di



considerare che a tal fine andavano computati i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposte, e dall'altro escluso il rilievo della mancata attivazione della ricorrente, in sede di separazione consensuale o di successiva modifica, per conseguire il contributo al mantenimento da parte del coniuge Parodi Ezio. Sotto quest'ultimo profilo, l'Inps eccepiva che questi era titolare di trattamento pensionistico con rateo mensile di € 931,14 e che nell'anno 2015 aveva dichiarato che la moglie, benchè già separata dal mese di aprile, era stata fiscalmente a proprio carico fruendo delle relative detrazioni.

3.

L'appello è fondato.

3.1

Muovendo dai principi che governano il riparto dell'onere probatorio in materia, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, l. 335/1995, secondo cui grava sull'interessato, in applicazione dei criteri ordinari di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare il possesso del presupposto reddituale alla stregua dei rigorosi parametri richiesti dalla legge speciale (Cass. 23477/2010, Cass. 14210/2013).

Il citato art. 3, comma 6, prevede che *“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di*



base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale....Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.

La norma precisa inoltre : *“alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.*

Si tratta di una nozione di reddito particolarmente ampia (*“redditi di qualsiasi natura”*) e distinta da quella prevista ai fini fiscali, che, in coerenza con la natura prettamente assistenziale della misura, mira a selezionare i beneficiari in relazione ad uno stato di effettivo bisogno economico, la cui prova grava sull'interessato, e che non può essere riconosciuta in presenza di



entrate patrimoniali, attuali o conseguibili da parte del soggetto, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma.

3.2

Nella specie, tale prova non può ritenersi raggiunta.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, viene a tal fine in rilievo l'assetto dei rapporti economici concordato dall'appellata nell'accordo di separazione consensuale sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile il 9.4.2015 e confermato in data 14.5.2015, il giorno precedente la presentazione all'Inps della domanda di assegno sociale. Nell'accordo, con il quale i coniugi convenivano di *“non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale”*, l'appellata di fatto rinunciava ad avvalersi del contributo al mantenimento da parte del coniuge, sebbene questi nel 2015 fosse titolare di un reddito pari a € 13.300,00, di cui € 12.910,00 a titolo di pensione, e avesse dichiarato fiscalmente a proprio carico la moglie anche per il periodo successivo alla separazione.

Non ricorrono, pertanto, ragioni sufficienti per ritenere che la rinuncia fosse obiettivamente giustificata dalla verosimile infruttuosità della previsione del contributo a carico del coniuge, e ciò neanche in relazione alle asserite “problematiche di salute” di quest'ultimo, genericamente allegate nel ricorso introduttivo e non adeguatamente documentate (essendo prodotta solo una prescrizione di farmaci, peraltro datata 21.5.2016, priva di indicazioni diagnostiche).



Sulla base delle risultanze in atti, la mancata attivazione del necessario sostegno da parte del coniuge separato appare il frutto di un'opzione volontaria dell'appellata e l'indice di una situazione di autosufficienza economica di cui la stessa Papotto - proprietaria di un immobile costituito da due unità immobiliari di cui una adibita ad abitazione propria e di uno dei due figli maggiorenni e l'altra assegnata alla moglie separata di quest'ultimo - ha, invero, riferito nel ricorso introduttivo (punto 19) e che, evidentemente, non è ad oggi in concreto venuta meno, stante la mancata richiesta di modifica delle condizioni di separazione per il riconoscimento di un contributo al mantenimento da parte del coniuge.

In assenza di tale richiesta e degli elementi necessari alla quantificazione di tale contributo, non può parimenti trovare accoglimento la domanda subordinata dell'appellata di un'erogazione dell'assegno sociale in misura parziale. La domanda è fondata sulla mera deduzione generica che l'eventuale assegno di mantenimento non avrebbe comportato il superamento del limite reddituale annuo per l'accesso alla provvidenza ed è priva di specifiche allegazioni ed elementi di prova in merito alla complessiva situazione personale e patrimoniale del coniuge, sì da non consentire alcuna determinazione presuntiva dell'ammontare dell'assegno conseguibile.

4.

Discende dalle considerazioni esposte l'infondatezza della



pretesa, con conseguente riforma integrale della sentenza e rigetto delle domande proposte dall'appellata.

Attesa la soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'appellata, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (Cass. 19020/2018), e dell'attività difensiva in concreto espletata, con applicazione dei parametri minimi in relazione alla natura e al numero delle questioni trattate.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
condanna l'appellata a rimborsare all'Inps le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo come in sentenza e per il presente in € 1.830,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 13.11.2018

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Caterina Baisi

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde Fierro

